

proposta di legge n. 140

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Leonardi, Rapa, Maggi, Marconi, Zaffiri, Celani

presentata in data 24 maggio 2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2007, N. 4
“DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge introduce elementi di modifica alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

Nella fattispecie si propone, anche in un'ottica di delegificazione normativa, di ripensare il procedimento consultivo dell'organismo rappresentativo del sistema delle Autonomie locali al fine di contemperare la volontà di favorire l'effettiva partecipazione del sistema suddetto alla definizione delle politiche regionali di interesse con la necessità di non ingessare con procedure burocraticamente rigide lo svolgimento della funzione legislativa dell'Assemblea legislativa regionale.

L'aspetto fondamentale della modifica che si intende introdurre consiste, infatti, nel chiamare il Consiglio delle Autonomie locali sempre e comunque ad esprimersi sul testo della proposta degli atti ad esso assegnati in sede consultiva secondo quanto previsto dalla stessa legge regionale 4/2007, mirando così a valorizzare sia l'attività delle Commissioni assembleari permanenti in seno all'iter legislativo facendo emergere il loro ruolo primario di attori dell'esame istruttorio degli atti di competenza dell'Assemblea legislativa, sia una vera e propria consultazione dell'organismo, rinviando al Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa non solo la disciplina di modalità e termini dell'espressione dei pareri ma anche la previsione di ulteriori forme di consultazione dello stesso in senso alla Commissione referente.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando l'articolo 12 della legge regionale 4/2007, infatti, stabilisce che il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere sul testo della proposta (che sia di legge o di regolamento o di atto amministrativo) e rinvia al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa la disciplina dei termini e delle modalità di espressione dei propri pareri nonché la previsione di ulteriori forme di consultazione; pone a regime quanto previsto già, in via transitoria relativamente alla richiesta della maggioranza assoluta in Assemblea al fine dell'approvazione degli articoli relativi a proposte che conferiscono funzioni o modificano il riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione in caso di parere contrario del Consiglio delle autonomie locali; conferma la disposizione secondo cui la Commissione assembleare permanente referente può prescindere dal parere in caso di decorrenza dei termini stabiliti e conferma la disciplina riguardante l'espressione dei pareri sugli atti della Giunta regionale.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria: trattandosi di un intervento normativo che si limita a modificare parzialmente il procedimento di consultazione del Consiglio delle autonomie locali da parte dell'Assemblea legislativa, procedimento già in essere, per la sua attuazione non necessitano ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle ad oggi già impegnate.

Art. 1*(Modifica alla l.r. 4/2007)*

1. L'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Procedimento)

1. Le proposte di cui al comma 2 dell'articolo 11 e quelle sulle quali il Consiglio regionale richiede parere ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che il parere sia stato espresso, si può prescindere dallo stesso.

3. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce altresì le ulteriori modalità di consultazione del Consiglio delle autonomie locali in sede di Commissione.

4. Gli articoli relativi alle proposte di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 difformi dal parere del Consiglio delle autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, per ragioni d'urgenza, dal Presidente della Giunta. Decorsi inutilmente i termini, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

6. Copia degli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.